



COMUNE DI RIVELLO
(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO
per la realizzazione e la prestazione di interventi in
Campo Sociale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.48 DEL 27.12.2002

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Rivello esplica nell' ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 e dall'art.9 della Legge 8 giugno 1990 n.142 , al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell' individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.109, e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 .

ART.2

INTERVENTI E PRESTAZIONI

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno dignità sociale, il Comune di Rivello eroga:

1) il **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE** agli anziani, ai portatori di handicap, ai soggetti a rischio di emarginazione e il **SERVIZIO DI TELESOCCORSO** agli anziani soli;

2) gli **INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO** che si articolano in :

- a) *ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA*
- b) *ASSISTENZA ECONOMICA "UNA TANTUM"*
- c) *ASSISTENZA ECONOMICA PER SERVIZIO CIVICO*
- d) *ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI O ANZIANI A RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE*

3) **INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO PER ANZIANI IN CASE DI RIPOSO e RETTA DI RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI EDUCATIVI-ASSISTENZIALI ;**

Inoltre, annualmente , *in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente* ed in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica indicati al successivo art. 3 del presente Regolamento, possono essere concesse riduzioni sulle tariffe comunali dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale :

- a) **frequenza asilo nido comunale ;**
- b) **trasporti scolastici per alunni delle scuole dell'obbligo ;**
- c) **soggiorni estivi per anziani ;**
- d) **soggiorni estivi per bambini delle scuole dell'obbligo ;**
- e) **ticket mensa scolastica .**

ART.3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza , quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica .

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia " *anagrafica* " ed i soggetti considerati *a carico ai fini I.R.P.E.F.*.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

La situazione economica del nucleo familiare si ottiene sommando il reddito familiare ed il patrimonio familiare (vedi ultimo comma art.5) di tutti i componenti il nucleo familiare.

Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza :

A)

<i>NUMERO DEI COMPONENTI</i>	<i>PARAMETRO</i>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

B) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente ;

C) Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore ;

D) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente grave di cui all'art.3 -comma 3°- della Legge 5 febbraio 1992 n.104, o di invalidità superiore al 66% ;

E) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa .

IL RAPPORTO TRA LA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO E LA SCALA DI EQUIVALENZA DETERMINA LA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E. o Riccometro) DEL RICHIEDENTE .

ART. 4

DEFINIZIONE DEL REDDITO

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) **il reddito complessivo ai fini IRPEF** quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali ;
- b) **il reddito delle attività finanziarie**, determinato applicando il rendimento medio annuo dei Titoli Decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 5 lett. b) ;
- c) **I REDDITI ESENTI DA IRPEF** (PENSIONI DI GUERRA -PENSIONI ed INDENNITA' per INVALIDI CIVILI -INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO -RENDITE INAIL)

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Lire 10.000.000.

In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione, regolarmente registrato.

ART. 5

DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori :

a) Patrimonio immobiliare :

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare, il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, fino a concorrenza del suo valore ICI.

Per i richiedenti residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Lire 100.000.000.

La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione previsto al precedente art. 4.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un'unico ammontare complessivo secondo le indicazioni riportate negli appositi modelli predisposti per la dichiarazione sostitutiva. A tal fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuati, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare determinato come sopra si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Lire 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo.

IL PATRIMONIO VIENE SOMMATO AI REDDITI NELLA MISURA DEL 20% DEL SUO VALORE.

ART. 6

"MINIMO VITALE" DEFINIZIONE

Per "*minimo vitale*" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Comune di Rivello assume, quale valore economico del "*minimo vitale*" per un singolo individuo, rapportato alla scala di equivalenza, l'ultimo importo elaborato e pubblicato dall'ISTAT, in base alla rilevazione effettuata su nuclei familiari di operai e impiegati, che per l'anno 2002 è pari a Lire 884.00 mensile, ovvero Lire 11.492.000 all'anno.

ART. 7

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.

Il Comune di Rivello attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale :

a) CONTRIBUTO ECONOMICO "una tantum"

b) ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

ART. 8 DESTINATARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo precedente, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Rivello.

Possono, altresì, beneficiare dell' aiuto di cui al punto a) del precedente articolo coloro che si trovino occasionalmente nel Comune di Rivello; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

Con rivalsa presso il Comune di appartenenza.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "*minimo vitale*" occorre essere privi di reddito, ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 6.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio immobiliare che di patrimonio mobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore , ai fini ICI , non può eccedere la soglia di Lire 70.000.000, al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 3 e seguenti del presente Regolamento .

ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata al Comune di Rivello, corredata da una dichiarazione sostitutiva UNICA, resa ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni , di validità annuale , concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare eventuali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare .

Gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della nuova dichiarazione.

E' considerata valida, ai sensi dell'art. 4 -2° comma -del D. L.gvo 130/2000 , la certificazione attestante l'I.S.E.E. del nucleo familiare, presentata dal richiedente, o da uno dei componenti il nucleo familiare, presso l'I.N.P.S. , i C.A.A.F. o altro Ente erogatore di servizi .

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è stato adattato in conformità a quello stabilito con Decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art.4 del D. Leg.vo 31 marzo 1998 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni .

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite .

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale del Comune può provvedere d'Ufficio, anche su iniziativa di Enti e/o Organizzazioni di Volontariato .

ART. 10 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto economico per il "*minimo vitale*" è istruita dal Servizio Sociale Comunale.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto , sono eseguite visite domiciliari da parte dell' Assistente Sociale e/o del Comando della Polizia Municipale.

L' Assistente Sociale, cui è affidato il caso, redige comunque apposita relazione da sottoporre alla approvazione del Dirigente del Settore. Nella relazione viene individuato, tra le tipologie indicate al precedente art. 7, l'intervento da attuare .

ART. 11

CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'Art. 433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente .

In presenza del coniuge, parenti ed affini , in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale .

Quando i parenti obbligati agli alimenti che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria , verso il richiedente per superare lo stato di indigenza .

Il Comune si riserva, nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato .

ART. 12

ASSEGNAZIONE DELL' ASSISTENZA ECONOMICA (MODALITA' E LIMITI)

Il Dirigente del Settore, sulla base della proposta di intervento, predisposto dall'Assistente Sociale, e delle disponibilità di Bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità.

La liquidazione dell'ausilio finanziario sarà materialmente eseguita con atto dirigenziale secondo il vigente regolamento comunale di contabilità.

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni *d'urgenza* anche a mezzo di anticipazioni di cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità .

La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere l'importo del contributo per adeguarlo al costo della vita . Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, **la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.**

ART. 13

RICORSI

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Dirigente del Settore entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione del ricorso, il Responsabile del Servizio dà notizia dell'esito dello stesso all'interessato, fermo restando la facoltà del Responsabile del Servizio stesso di acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive.

ART. 14

ASSISTENZA ECONOMICA "UNA TANTUM"

E' un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovano in situazioni di disagio economico tali da compromettere un dignitoso tenore di vita (stato di disoccupazione, condizioni di salute precarie, etc.).

L'assistenza economica "una tantum" di norma, non è cumulabile, nello stesso anno, con l'assistenza economica "straordinaria".

L'ammontare di detto intervento è di € 500,00.

ART. 15

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

E' un intervento economico straordinario che, *in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente, e a prescindere dalla situazione economica posseduta* , è rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare *una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico* derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare (spese " eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N. , il venir meno di un congiunto per decesso, abbandono, carcerazione). La prestazione in ogni caso non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo massimo di € 5.000,00.

ART.16 ASSEGNO ECONOMICO PER IL SERVIZIO CIVICO

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6 , e privi di occupazione ma abili per qualsiasi attività lavorativa, possono essere chiamati dall'Amministrazione Comunale a svolgere attività di Servizio Civico nei seguenti settori :

- a) Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (strutture sportive -biblioteca mercati coperti, diurni) ;
- b) Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico ; c) Servizio di aiuto a persone disabili .
- d) Servizio di manutenzione immobili comunali.

Detti incarichi non costituiranno in nessun caso rapporto di lavoro subordinato, ne di carattere pubblico, ne privato, ne a tempo determinato, ne indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d' opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della Città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA ed IRAP .

Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i richiedenti, oltre ai requisiti di cui all'art.6 devono dichiarare altresì di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere del rapporto di lavoro subordinato con l' Amministrazione Comunale. .

Dette prestazioni, per un periodo massimo di n. 3 mesi nell'arco di un anno, prevedono il compenso forfettario mensile di € 400,00

Per detto servizio l'Ente è tenuto alla stipula di apposita assicurazione contro gli infortuni (INAIL) .

ART.17 ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI O ANZIANI A RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE

E' un intervento socio-economico volto a consentire a minori e anziani la permanenza nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare evitando forme di istituzionalizzazione impropria che determina notevoli e spesso irreversibili conseguenze .

Riconosciuta la famiglia quale nucleo fondamentale della società occorre sforzarsi di incoraggiarla, proteggerla e sostenerla anche con mezzi economici.

A tal fine viene erogato un sussidio integrativo del reddito familiare . Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 19 maggio 1997 n.25 la Regione determina nell'ambito del Piano criteri condizioni e modalità di sostegno delle famiglie, delle persone singole e delle Comunità di tipo familiare che hanno soggetti in affidamento, affinché tale intervento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche ed anche in attuazione per quanto riguarda l'affidamento di minori dell'art.80, comma 3, legge n.184/'83 .

ART. 18

LIQUIDAZIONE RATEI MATURATI E NON RISCOSSI SPETTANZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA NEFROPATIA - TALESSEMIA ED ALTRE MALATTIE DEL SANGUE .

Trattandosi di spettanze fisse e ricorrenti da liquidare con cadenza bimestrale ai sensi delle vigenti normative regionali in materia, la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi da parte dei soggetti aventi diritto (decesso o altra causa) sarà effettuata su istanza degli eredi del soggetto avente diritto, in analogia con le procedure e le modalità adottate dall'INPS per la liquidazione di ratei maturati e non riscossi per prestazioni pensionistiche .

ART. 19 ASSISTENZA DOMICILIARE

Per quanto attiene la definizione, la finalità, le prestazioni, la tipologia e i criteri di ammissione del servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE in favore di ANZIANI, PORTATORI DI HANDICAP e loro famiglie si richiamano **integralmente** i rispettivi **Regolamenti del PIANO SOCIALE DI ZONA - ambito "Lagonegrese" - approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2002.-**

ART. 20 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Gli anziani e i portatori di handicap beneficiari del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano come segue al costo del servizio :

ISOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (<i>maggioresenni e minorenni</i>) riconosciuti ai sensi della Legge n. 104/'92.	NESSUN CONTRIBUTO per un max di 7 ore di servizio a settimana <i>Per ulteriori prestazioni l'utente parteciperà nella misura del 36% del costo del servizio, a prescindere del reddito posseduto.</i>
I SOGGETTI CON SITUAZIONE ECONOMICA ENTRO LA SOGLIA DEL MINIMO VITALE.	10 % DEL COSTO DEL SERVIZIO per un max di 7 ore di servizio a settimana <i>Per ulteriori prestazioni l'utente parteciperà nella misura del 36% del costo del servizio, a prescindere del reddito posseduto.</i>
I SOGGETTI CON SITUAZIONE ECONOMICA MENSILE TRA LA SOGLIA DEL MINIMO VITALE E £.1.200.000 (<i>pari € 619,75</i>)	20 % DEL COSTO DEL SERVIZIO per un max di 7 ore di servizio a settimana <i>Per ulteriori prestazioni l'utente parteciperà nella misura del 36% del costo del servizio, a prescindere del reddito posseduto.</i>
I SOGGETTI CON SITUAZIONE ECONOMICA MENSILE da £.1.201.000 (<i>pari € 620,26</i>) a £. 1.800.000 (<i>pari a € 929,62</i>)	36% DEL COSTO DEL SERVIZIO
I SOGGETTI CON SITUAZIONE ECONOMICA MENSILE oltre £.1.801.000 (€930,14)	36% DEL COSTO DEL SERVIZIO

La valutazione della situazione economica, individuata secondo le modalità di cui all'art.3 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

ART.21 INTEGRAZIONE RETTE PER ANZIANI IN CASE DI RIPOSO (Definizione)

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in case di riposo si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore delle strutture pubbliche che

ospitano anziani con le modalità previste dalle vigenti normative nazionali, regionali e con quanto previsto in proposito nel Piano Sociale di zona dell'ambito "Lagonegrese".

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per il ricovero.

ART.22 FINALITA'

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, ovvero a rischio di emarginazione (persona sola, senza riferimenti parentali) che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

ART.23 DOMANDA ED ISTRUTTORIA

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale di cui all'art. 3 e seguenti del presente Regolamento, **RIFERITA AL SOLO ANZIANO**.

Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

ART.24 RECUPERO DEL CREDITO

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- 1- l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a L. 10.000.000;
- 2- l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- 3- l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato o degli eredi per i beni ereditati, previa idonee garanzie formali da parte dello stesso o degli eredi affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

ART. 25 CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI.

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art.11 del presente Regolamento. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione eccedente il doppio del "minimo vitale". La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si

calcola così come stabilito all'art.3 eseguenti del presente Regolamento eventualmente alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico .

ART. 26 AMMISSIONE AL BENEFICIO

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilita dal Dirigente del Settore, in base ai principi di cui al presente Regolamento ed alla vigente normativa indicata nel Piano Triennale Regionale Socio -Assistenziale, al termine della istruttoria eseguita dal Servizio Sociale Comunale .

ART.27 RETTA DI RICOVERO IN ISTITUTI EDUCATIVI ASSISTENZIALI

L'ospitalità è disposta dopo aver esperito ogni utile tentativo di attuare forme assistenziali alternative quali il sostegno socio-economico alla famiglia o l' affidamento ad altro idoneo nucleo familiare .

Le rette di ricovero in istituti educativi -assistenziali per i minori, in analogia a quanto previsto per l' affidamento di minori presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare, ai sensi dell ' art. 29 della L.R. 19 maggio 1997 n.25 , sono a carico del Comune indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza .

Restano altresì a carico del Comune le rette di ricovero in istituti educativi -assistenziali, per soggetti portatori di handicap, persone anziane o comunque parzialmente o totalmente non auto sufficienti , che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza, e possono essere disposti presso famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare (art.29 -comma 2° -L.R. n.25/97.

ART. 28 TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO -EDUCATIVI

Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo educativo, come indicati all'art. 2 del presente Regolamento .

ART. 29 AVVISI PUBBLICI

I servizi socio -educativi sono offerti a domanda degli interessati, di cui l' Amministrazione Comunale darà preventiva ed adeguata informazione .

ART. 30 COSTO DEI SERVIZI

I cittadini ammessi a fruire dei servizi socio-educativi dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione .

ART. 31 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (*I.S.E.*) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio, graduati a secondo della situazione economica accertata con le modalità di cui ai precedenti artt. 2 -3 e 4 del presente Regolamento.

ART. 32

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

L'entità dei costi dei servizi e i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie , saranno stabiliti annualmente dall 'Amministrazione Comunale.

ART. 33

ASSISTENZA IN CASI PARTICOLARI

Quando l'assistenza economica, riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Dirigente del Settore sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata dal Servizio Sociale Comunale .

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici previsti nel presente Regolamento.

In genere, salvo più gravi situazioni, l' assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale

ART. 34

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale Comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei " *dati sensibili* " da parte di soggetti Pubblici "

La comunicazione di dati personali ad altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale avverrà nel rispetto della" vigente normativa in materia di privacy".

ART.35

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non risulta contemplato nel presente Regolamento si fa esplicito rinvio alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, nonché al Piano Regionale Triennale per i Servizi Socio - Assistenziali e al Piano Sociale di Zona ambito Lagonegrese.